



Le nostre proposte per l'accesso e la progressione nella carriera universitaria

Le proposte tengono conto dell'evoluzione dell'iter parlamentare del DDL Gelmini, e dunque non presentiamo in ogni caso la nostra "soluzione ideale", bensì quella maggiormente capace di intervenire positivamente sul provvedimento in discussione.

Obiettivi e proposte operative

❖ **Patti chiari: meccanismi di reclutamento fondati su regole certe, chiare, rapide**

1. Tipologie definite di rapporto di lavoro e abolizione delle figure precarie

- 1 contratto unico di formazione e ricerca (CUFR)
- 2 contratto di ricercatore in formazione e in percorso di ruolo
- 3 ruolo unico di docenza
- 4 contratto di insegnamento

2. Il Contratto Unico di Formazione e Ricerca

- o Il CUFR riguarda attività di ricerca di tipo temporaneo e sostituisce tutte le figure non di ruolo della ricerca (borsisti, assegnisti, post-doc, co.co.co. ...); è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca. Durata di ciascun contratto: 1-3 anni; durata massima complessiva: 4 anni. Il compenso e le tutele sociali vengono stabilite mediante un accordo quadriennale fra ARAN e organizzazioni sindacali. La contribuzione previdenziale è quella prevista per l'apprendistato di alta qualificazione.



3. Il ricercatore in formazione e in percorso di ruolo: un percorso con regole e prospettive certe.

- o E' un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. Al termine del secondo triennio ("ricercatore in percorso di ruolo") possibilità di chiamata diretta nel livello di accesso al ruolo unico, previa valutazione positiva e abilitazione nazionale, con obbligo di accantonamento del budget per la chiamata fin dalla stipula del primo contratto triennale. Trattamento economico determinato mediante contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennale stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali.
- o Per chi non entra nel ruolo unico di docenza: valorizzazione dell'esperienza svolta con la possibilità di essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, inquadramento in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale. (Emend. già presentato in Senato).

4. Ruolo unico di docenza

- o Istituzione del ruolo unico dei docenti universitari, articolato in livelli.
- o I professori del ruolo unico hanno eguali diritti e doveri accademici, con esclusione della possibilità di elezione a rettore, riservata ai professori del primo livello.
- o I ruoli di professore ordinario, professore associato e ricercatore a tempo indeterminato sono messi ad esaurimento

5. Forte ricambio generazionale



- o Pensione dei docenti a 65 anni, per arrivare in 10 anni ad abbassare di 10 anni l'età media del corpo docente (Emend. Senato)
 - Permanenza in ruolo fino ai 40 anni di anzianità contributiva
 - Possibilità di svolgere attività didattica e di ricerca (compresa direzione progetti e gruppi di ricerca)
 - recupero integrale delle risorse per nuovi docenti, eliminando il vincolo del 50% imposto dalla legge 133/08 e dal d.l. 180/08.

6. I contratti di insegnamento: mai più docenze gratuite per le figure precarie

- o I contratti di insegnamento con “esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale” previsti dal DDL possono essere a titolo gratuito, ma devono essere stipulati solo con soggetti che siano già lavoratori dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi in possesso di reddito annuo non inferiore a 40.000 euro. (Emend. Senato, da modificare)
- o I contratti con “soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali” previsti dal DDL sono obbligatoriamente a titolo oneroso e il loro importo è determinato mediante un protocollo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali. (Emend. Senato)

7. Superamento del precariato: lavoro a tempo determinato con diritti e garanzie

- o Entro sei anni dalla riforma il CUFR ed i contratti di ricercatore in formazione assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca, con esclusione dei contratti di insegnamento. Modalità ed eventuali deroghe temporali vengono affidate a specifici accordi fra il MIUR e le organizzazioni sindacali. (Emend. Senato)

❖ Regole per la fase transitoria fino all'entrata a regime delle nuove norme



Per i ricercatori a tempo indeterminato (e determinato)

- o Possibilità di procedura chiamata diretta ex art. 12, co. 6 del DDL Gelmini se ricercatori da almeno 6 anni e in caso di valutazione positiva dell'attività svolta e conseguimento dell'abilitazione (Emend. Senato)
- o Previsione di nuovi concorsi per professore associato (o ruolo unico, secondo la nostra proposta) per 8 anni con percentuale di posti riservati (prima prevedevamo esclusiva, ora si deve considerare la possibilità della chiamata diretta). La proposta è destinare un finanziamento 100 milioni di euro all'anno per 8 anni, riservando il 70% dei posti ai ricercatori. (Emend. Senato, da modificare)
- o Per i ricercatori a tempo determinato (L 230/2005), oltre alle prime due possibilità, riconoscimento del periodo di attività per l'accesso ai contratti di ricercatori in percorso di ruolo (secondo triennio).

Per le figure precarie (borsisti, assegnisti, contrattisti)

- o Apertura di nuove posizioni con i concorsi (di cui al punto precedente)
- o Sospensione per i primi 6 anni del limite di 10 anni previsto dal DDL per la titolarità di rapporti di lavoro con gli atenei.
- o Valutazione degli anni di attività (se sono almeno 3, o fino ad arrivare a 3 con CURF) con tali contratti per assimilarli all'attività svolta da "ricercatore in formazione", così da poter accedere, in seguito a una procedura pubblica di selezione, alla posizione di "ricercatore in percorso di ruolo" (secondo triennio).
- o Specifici punteggi per il servizio svolto nelle università nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni. (Emend. Senato)
- o Incentivi fiscali per l'assunzione di dottori di ricerca, titolo che dal 2016 diventa necessario per partecipare alle procedure di selezione



- per il CUFR e il contratto dei ricercatori in formazione. (Emend. Senato)
- o Misure di welfare per i lavoratori precari delle università (ammortizzatori sociali in deroga; obbligo per le Università di pagare gli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria; diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate dal MIUR, la CRUI, il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro). (Emend. Senato)